

REPERTORIO N. 71583

RACCOLTA N. 15203

14 NOVEMBRE 2013

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

-----L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre in Casale Monferrato in una camera al piano terra della casa in Via Rivetta n. 17, alle ore ventuno.

-----Avanti me Dottor ANTONIO OPPEZZO, notaio in Casale Monferrato, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è comparso

CAPRA FRANCO, nato in Casale Monferrato il 10 dicembre 1941, residente ivi, Via Bertana 26;

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea della Sezione di Casale Monferrato del

"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Casale Monferrato",

con sede in Casale Monferrato, via Rivetta n. 17, iscritta nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone giuridiche in data 24 ottobre 2005 al numero 661, codice fiscale 82003320064 e Partita I.V.A. numero 01423410065.

-----Detto comparente cittadino italiano della cui identità personale sono certo io Notaio, mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea della Sezione di Casale Monferrato del Club Alpino Italiano e mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea dei soci della sezione stessa

convocata in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Ratifica modifiche al nuovo Statuto della Sezione come da richiesta della Sede Centrale CAI;

-----Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi di legge e di statuto, il Signor Capra Franco nella sua citata qualità il quale constata:

- che l'assemblea ha nominato me Notaio segretario e il signor Capra Franco quale Presidente dell'Associazione;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a sensi di legge e di Statuto;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo i signori

Moro Marco, Patrucco Emanuela, Piotto Elena, Leporati Claudio, Mazzuccato Giorgio, La Loggia Giuseppe, assente giustificato Garrone Gianluca;

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori:

nessuno;

- che sono presenti in proprio o per delega:

Numero 32 soci dei 372

che compongono l'ASSOCIAZIONE;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argo-

menti posti all'ordine del giorno;

dichiara l'assemblea validamente costituita e conferma a me  
Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

-----Il presidente espone la necessità di modificare lo statu-  
to sociale a seguito delle richieste avanzate della Sede Cen-  
trale CAI.

-----Detto testo venne peraltro approvato dall'Assemblea Ordi-  
naria del 8 novembre 2012.

Il testo del nuovo Statuto Sociale, viene allegato al presente  
verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura al comparen-  
te per dispensa avutane dallo stesso con il mio consenso.

-----L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente,  
dopo adeguata discussione, con il voto favorevole di 31 asso-  
ciati ed astensione di 1 associato,

D E L I B E R A

1) approvare lo Statuto sociale secondo il nuovo testo, come  
sopra proposto, ratificando anche quanto deliberato in tal  
senso dall'assemblea ordinaria del 8 novembre 2012.

-----Il signor MORO MARCO ovvero il legale rappresentante pro-  
tempore, viene pure autorizzato ad apportare al presente atto  
e allegato statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni,  
ed aggiunte richieste dalle competenti autorità.

-----Null'altro essendovi da deliberare il presente verbale  
viene chiuso essendo le ore ventuno e minuti cinquantacinque.

-----Questo atto scritto a macchina e a mano, parte da me par-

te da persona di mia fiducia, ho letto io notaio al comparente che lo approva, viene chiuso e sottoscritto essendo le ore ventuno e minuti cinquantacinque.

-----Occupi di un foglio pagine tre interamente e fin qui della quarta.

F.TO FRANCO CAPRA

F.TO ANTONIO OPPEZZO NOTAIO

=====

Allegato "A" al Repertorio N. 71583          Raccolta N. 15203

#### STATUTO SEZIONALE

\*\*\*\*\*

#### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Casale Monferrato via Rivetta 17, l'associazione denominata

"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Casale Monferrato" con sigla "CAI - Sezione di Casale Monferrato", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Piemonte.

Fa parte inoltre dell'Intersezionale della Provincia di Alessandria, di cui è stata sezione cofondatrice.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale e improntata a principi di democrazia e di solidarietà, e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

L'Associazione basa la propria forza operativa sul volontariato dei soci, la cui natura intende esaltare e stimolare.

Anche a tal fine è istituito un "Albo d'onore della Sezione di Casale Monferrato", in cui vengono iscritti i Soci della Sezione (persone fisiche) che hanno svolto esemplare attività di volontariato o che hanno acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale.

#### SCOPI E FUNZIONI

#### Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, delle "terre alte" e di quelle che si possono definire "terre di mezzo", specialmente quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione intende diffondere la conoscenza dei territori in generale, e degli ambienti naturali (quali parchi e riserve

ecc..) attraverso la frequentazione di questi ambienti senza l'utilizzo di mezzi meccanici a motore, riscoprendo la dimensione umana del "camminare", anche al fine di promuovere una salutare attività fisica.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi alpinistici ed escursionistici;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, di muri di arrampicata e di palestre idonee all'allenamento e preparazione fisica anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna, delle "terre alte" e di quelle che si possono definire "terre di mezzo" e alla organizzazione di iniziative e attività quali ad esempio quelle alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo-escursionistiche, l'arrampicata libera, dell'attività seniores, dell'attività di palestra, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo-escursionistiche, del-

l'alpinismo giovanile, dell'attività seniores, dell'attività di palestra, e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione e l'aggiornamento dei titolati CAI (Accompagnatori, Istruttori, Operatori) di primo livello (regionali) e di secondo livello (nazionali) e del livello dei "Sezionali", secondo le norme generali del CAI.

f) all'organizzazione, con l'eventuale collaborazione delle Scuole del CAI competenti e delle sezioni consorelle vicine, da parte della Scuola di Montagna e delle Terre Alte (istituita dalla Sezione il 9 novembre 2007) di corsi di formazione e di aggiornamento dei soci volontari che intendono collaborare nell'ambito sezionale allo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) b) c) d) g) h) i) j) m) n) p).

Il diploma di "Socio Qualificato" delle diverse attività viene rilasciato dal Presidente della Sezione ai soci che hanno superato apposito corso di formazione presso la Scuola di Montagna e delle Terre Alte.

Gli albi dei Soci Qualificati sono tenuti dal Consiglio direttivo con i relativi aggiornamenti con la collaborazione della Scuola di Montagna e delle Terre Alte e delle commissioni e gruppi.

g) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artisti-

che e didattiche - compresi i cori alpini, manifestazioni ed eventi - per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna e del territorio;

h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano e del territorio;

i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo-escursionistiche, di arrampicata libera, seniores, e di palestra, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

j) a pubblicare il periodico intersezionale denominato "Alpenino" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, e l'archivio;

m) alla promozione, in collaborazione con le altre associazioni, d'iniziative atte a sviluppare una profonda coscienza ecologica e a produrre una cultura ambientale;

n) alla promozione, in collaborazione con altre associazioni, d'iniziative idonee ad impedire fenomeni d'inquinamento ambientale di qualsiasi natura e di qualsiasi origine;

o) alla promozione di iniziative solidali nell'interesse della



sezione e dei soci;

p) provvedere - sulla base delle esperienze svolte sul cammino da Superga a Crea, realizzato per la prima volta nel 1990 - all'individuazione, promozione e organizzazione di cammini a sfondo e di interesse storico, culturale e ambientale.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, a eccezione di quelle a esse connesse.

#### Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### TITOLO II SOCI

#### Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'o-

nore della Sezione stessa.

#### Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna a osservare il presente Statuto, lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, nonché ogni delibera dei relativi organi.

#### Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma prece-

dente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi della Sezione, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

#### Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e fornite a titolo gratuito, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi

momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione a un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

#### Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti dell'ammonizione e della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno, e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

#### Art. 12 - Ricorsi

Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e

il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### TITOLO III SEZIONE

#### Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- \* l'Assemblea dei Soci;
- \* il Consiglio Direttivo;
- \* il Presidente;
- \* il Segretario e il Tesoriere;
- \* le Commissioni Tecniche Sezionali;
- \* il Collegio dei Revisori dei Conti.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, i commissari tecnici sezionali, il Collegio dei revisori dei conti, i delegati all'Intersezionale, al Raggruppamento Regionale e all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti

tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera lo scioglimento della Sezione

- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto Sezionale in unica lettura; delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

- proclama e approva l'inserimento dei soci meritevoli nell'ALBO d'ONORE della Sezione di Casale Monferrato.

#### Art. 15 - Convocazione

Le Assemblee ordinarie dei Soci sono due, convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso esposto in sede 21 giorni prima

della data dell'Assemblea, in particolare:

- entro il 31 marzo, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

- entro il 30 novembre per l'approvazione del conto preventivo, la determinazione delle quote sociali, la nomina delle cariche sociali e dei delegati, la presentazione del programma sociale.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione, oppure da almeno 25 Soci maggiorenni della Sezione.

#### Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. due deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto

al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

#### Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

#### Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica So-



ciale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero sette componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- delibera la convocazione delle Assemblee Generali dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto

della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- propone la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionele;

- propone all'Assemblea i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

- propone all'Assemblea i soci meritevoli da inserire dell'albo d'onore.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere e il segretario, che possono essere scelti anche tra Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, e che, in tale specifico caso, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente, che non può svolgere le sue funzioni per più di due mandati consecutivi, può essere rieletto trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio

Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

#### Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica, incluso il Presidente. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Socia-

le, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci, dei singoli atti consultati.

#### PRESIDENTE

##### Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- dà attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi della sezione.

Il Presidente, che non può svolgere le sue funzioni per più di due mandati consecutivi, può essere rieletto trascorso almeno un mandato.

#### TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 -Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità d'iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, e assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del

bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;

- il controllo, collegiale o individuale, degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

#### TITOLO IV CARICHE SOCIALI

##### Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili a inca-

richi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture periferiche e/o centrale.

#### TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

##### Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTTO di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

##### Art. 29 - Commissioni Tecniche Sezionali

Le Commissioni tecniche sezionali sono l'organo operativo della Sezione; sono elette dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni, rieleggibili. Si compongono di un numero minimo di tre commissari e di un numero massimo di cinque commissari, aventi competenza nelle specifiche attività contem-



plate negli scopi dell'associazione indicati nell'art. 3 del presente Statuto.

Le competenze dei candidati alle Commissioni saranno verificate dalla Commissione elettorale.

Le Commissioni che hanno figure titolate e qualificate sono prioritariamente composte da tali figure. A tal fine verrà istituito e aggiornato un "Albo Sezionale dei Titolati e dei soci Qualificati".

Il Consiglio Direttivo provvede eventualmente a integrare le Commissioni numericamente carenti a fronte delle competenze riconosciute ai Soci.

Le Commissioni tecniche Sezionali nominano tra i propri componenti un presidente, un segretario e un tesoriere.

Le Commissioni tecniche sezionali presentano al Consiglio Direttivo il loro programma di attività, corredato dai relativi preventivi, per l'approvazione; presentano inoltre una relazione sull'attività svolta con il relativo consuntivo.

Nei casi di grave inadempienza, di assenza di attività, o di grave disaccordo tra i commissari, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sciogliere le Commissioni o di revocarne il Presidente e i componenti.

#### TITOLO VI SOTTOSEZIONI

##### Art. 30 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costi-

tuire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## TITOLO VII PATRIMONIO

### Art. 31 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da soggetti pubblici o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi, da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati

per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

#### TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

##### Art. 32 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della eventuale Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei revisori dei

conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

#### TITOLO IX CONTROVERSIE

##### Art. 33 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e fra i Soci e organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere e all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

##### Art. 34 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione, essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Visto, Casale Monferrato, lì 14 novembre 2013

F.TO FRANCO CAPRA

F.TO ANTONIO OPPEZZO NOTAIO

=====

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASALE MONFERRATO

IN DATA 18 NOVEMBRE 2013

SERIE 1T NUMERO 2269

ESATTI EURO 324,00 DI CUI EURO 156,00 PER IMPOSTA DI BOLLO

REGISTRAZIONE TELEMATICA

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, composta da otto fogli, rilasciata in Casale Monferrato il 18 NOVEMBRE 2013 dal sottoscritto Notaio ANTONIO OPPEZZO.